



Protocollo
0000058/2023
04/01/2023



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – REPARTO NOTARIATO

Al Consiglio Nazionale del Notariato

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto

Alla sig.ra Capo dell'Ufficio legislativo

Al sig. Capo del Dipartimento

OGGETTO: art. 6, comma 12, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - quesito su validità del certificato di compiuta pratica notarile.

Con nota dell'8 settembre 2016 (prot. DAG 160861 dell'8 settembre 2016, allegato n. 1) codesto Consiglio Nazionale ha richiesto alla Direzione generale della giustizia civile di fornire una interpretazione circa l'applicabilità alla pratica notarile, prodromica all'espletamento del concorso, della disposizione di cui all'art. 6, comma 12, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, norma che limita a cinque anni la validità del certificato di compiuta pratica necessario al superamento dell'esame di Stato.

Con la nota interpretativa prot. DAG n. 106367.U del 31 maggio 2017, che per comodità di lettura si trasmette in allegato (documento 2), l'allora Direzione generale della giustizia civile, in un'ampia e articolata ricostruzione del tessuto normativo, effettuata a seguito delle interlocuzioni e delle indicazioni ricevute dalle SS.LL. (rif. prot. LEG n. 1114.U del 2 febbraio 2017 e prot. GAB n. 22182.U del 30 maggio 2017), ha fornito riscontro al quesito formulato dal Consiglio nazionale del notariato ritenendo applicabile anche alla professione notarile il disposto generale di cui all'art. 6, comma 12, del d.P.R. n. 137/2012, in forza del quale il certificato di compiuto tirocinio perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento del concorso, ma con una precisazione in senso estensivo: la durata quinquennale è subordinata alla condizione che in detto periodo si siano svolte cinque prove concorsuali, con proroga dell'efficacia, in difetto, sino al verificarsi di detta condizione.

Prendendo spunto da una discussione maturata nell'ambito del tavolo tecnico per la riforma del notariato istituito con D.M. 29 aprile 2022 è maturata l'opportunità di una rivalutazione della soluzione allora prospettata.

La norma, nella parte che in questa sede rileva, così testualmente dispone: *“Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto”*.

In sostanza, con la interpretazione di cui sopra si è affermato da un lato che la limitazione dell'efficacia temporale del tirocinio trovi applicazione anche al concorso notarile e dall'altro si è sostituito il termine quinquennale con quello derivante dal numero di cinque concorsi banditi.

Siffatta tesi interpretativa non ha, fino ad oggi, trovato alcun riscontro, non essendo stati banditi successivamente all'entrata in vigore della legge più di cinque concorsi.

Orbene, nell'approssimarsi dell'emanazione del bando di una nuova procedura concorsuale e in vista di una possibile applicazione della norma come interpretata dalla circolare suddetta, questa Direzione generale, facendosi portavoce delle istanze provenienti dalla categoria e oggetto di valutazione anche nel tavolo tecnico sulla riforma del notariato – nel corso del quale è stata avanzata la richiesta di modifica normativa volta a sottrarre il notariato dall'applicazione della norma in questione – ha sollevato qualche perplessità in ordine alla suddetta interpretazione, sostituendosi con essa ad un termine temporalmente definito (cinque anni) un requisito temporalmente indefinito (cinque concorsi banditi), con possibile dilatazione del termine di legge, come dimostrato in concreto dal fatto che a dieci anni dall'entrata in vigore della legge il requisito non si sia ancora perfezionato.

Tuttavia, a parere di questo ufficio rivedendo l'originaria soluzione, la questione trova agevole soluzione non già incidendo sul termine previsto dal legislatore e sostituendo al limite temporale di cinque anni il limite di cinque procedure concorsuali bandite, quanto nella valutazione della stessa applicabilità della norma al peculiare settore del notariato, il cui accesso non avviene attraverso un esame di abilitazione ma attraverso un pubblico concorso.

Sul piano testuale, come è evidente dalla costruzione sintattica della preposizione (*Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto*), l'ambito applicativo della fattispecie riguarda le professioni per le quali sia previsto l'accesso tramite il superamento di un esame di Stato, per le quali sole il mancato superamento dell'esame di abilitazione determina la caducazione di efficacia del tirocinio già svolto.

Alla stregua, pertanto, del primario criterio ermeneutico, fondato sulla lettera della legge, laddove non sia previsto un esame di Stato per l'accesso alla professione non può trovare applicazione la limitazione temporale del tirocinio professionale.

E poiché la professione notarile presenta una significativa peculiarità rispetto alle altre professioni regolamentate, nella misura in cui al notaio viene conferito l'esercizio di una pubblica funzione in una specifica sede notarile vacante, nella quale l'ordinamento ritiene necessario che un posto notarile venga coperto, non si tratta di un accesso collegato al superamento di un esame di abilitazione – potenzialmente superabile da tutti i partecipanti – ma di un concorso pubblico, di guisa da sottrarre il notariato all'applicazione del comma 12 dell'art. 6 in commento.

L'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 prevede che *“I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia”*. Per quanto

riguarda, pertanto, l'accesso alla professione notarile, pertanto, il legislatore non prevede l'espletamento di un esame, a cui subordinare l'abilitazione per l'esercizio della professione, ma l'espletamento di un pubblico concorso con posti limitati ad un numero definito dal Ministero.

Tale circostanza rende evidente una netta differenziazione tra concorso notarile ed esame di abilitazione, per la quale non si può certamente affermare che le disposizioni previste espressamente per quest'ultimo si applichino automaticamente anche al primo.

Lo stesso correttivo che si è inteso proporre con l'interpretazione fornita nel 2017, secondo la quale il termine dei cinque anni si perfeziona qualora siano stati banditi cinque concorsi, attesta la peculiarità della procedura concorsuale per diventare notai rispetto all'esame di abilitazione alla professione.

Una rivisitazione della materia nel senso di non ritenere la norma prevista per l'esame di abilitazione applicabile al concorso notarile, oltre a risultare del tutto in linea con il dato normativo, consentirebbe di superare l'interpretazione estensiva sinora adottata, la quale appare, per contro, non fondata sulla norma di legge, risultando una evidente forzatura la giustapposizione di un termine di durata, fisiologicamente certo, con una situazione di fatto, del tutto temporalmente incerta (lo svolgimento di cinque prove concorsuali), pur in assenza di qualsivoglia aggancio con la disposizione legislativa e soltanto in ottica di giustizia sostanziale.

Per di più, le differenti modalità di accesso alla professione notarile rendono superflua, ad avviso della scrivente Direzione generale, l'applicazione della disposizione in questione alla categoria dei notai, in quanto le modalità del concorso, e la sua naturale selettività rispetto al mero esame di abilitazione, presuppongono conoscenze sia teoriche che pratiche relativamente all'esercizio della professione di notaio, per cui il corretto e costante esercizio del tirocinio notarile costituisce elemento imprescindibile per un favorevole esito della professione.

Tali conclusioni sono state pienamente condivise dall'Ufficio Legislativo, il quale con nota prot. LEG 8630.U e prot. DAG n. 179776.E del 6 settembre 2022 (allegato n. 3) ha ritenuto che *"non c'è dubbio pertanto sul fatto che per l'accesso alla professione notarile il legislatore non preveda l'espletamento di un esame, a cui subordinare l'abilitazione per l'esercizio della professione, ma l'espletamento di un pubblico concorso con posti limitati ad un numero definito dal Ministero. E' dunque evidente che sulla base del criterio testuale il perimetro applicativo della disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, secondo periodo, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 – a tenore del quale "Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto" – non possa sussumere la fattispecie del concorso notarile ... Per tali ragioni devono conclusivamente escludersi tanto un'interpretazione estensiva, quanto un'estensione analogica del precetto di cui all'art. 6, comma 12, del DPR 137/2012 alla pratica notarile, ostando alla prima l'ontologica differenza tra l'esame di stato ed il concorso pubblico (che non consente la sussunzione della fattispecie concreta in esame nell'ambito della fattispecie astratta contemplata dalla norma) e difettando, quanto alla seconda, il presupposto della eadem ratio tra le due discipline che vengono in rilievo (la pratica finalizzata all'esercizio di una professione liberale in regime di libera concorrenza, e quella finalizzata all'accesso alla professione notarile che comporta l'esercizio di una pubblica funzione in una sede assegnata vacante individuata secondo criteri pubblicistici)".*

Alla luce di tali considerazioni e rivedendo la risposta di cui alla nota del 31 maggio 2017 si intende rispondere al quesito proposto da codesto Consiglio Nazionale in data 8 settembre 2016 nel senso che la disposizione di cui all'art. 6, comma 12, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 secondo cui "Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il

superamento dell'esame di Stato quando previsto" non trova applicazione alla pratica notarile di cui all'art. 5, comma 1 n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Si prega codesto Consiglio Nazionale di diramare la presente nota ai Consigli notarili distrettuali.

Si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 15 settembre 2022

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

